

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

- REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE -

(art. 6, comma 1, lettera e), Legge 26.10.1995 n. 447)

Approvato con delibera consiliare n. _____ del _____

Il Progetto è stato esaminato
dal Consiglio / Giunta
Comunale in data - 1 DIC. 2016
con atto n. 60

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Carmela Ricucci



COPIA CONFORME
ELABORATO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

C.C. N. 60
DEL 1-12-2016

resp. Ufficio Ambiente e Servizi manutentivi
(Arch. Luigi Irelli)



SOMMARIO

1	OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE	3
2	NOTA INFORMATIVA PER I CITTADINI	4
3	REGOLAMENTO ACUSTICO	5
	TITOLO I: NORME GENERALI	5
	ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE	5
	ART. 2: DEFINIZIONI	5
	TITOLO II: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	6
	ART. 3: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	6
	TITOLO III: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	7
	ART. 4: NORME GENERALI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	7
	ART. 5: ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI	7
	ART. 6: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO	8
	ART. 7: AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ TEMPORANEE IN DEROGA	9
	ART. 8: ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE E STAGIONALI	9
	ART. 9: USO DI ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE	10
	TITOLO IV: DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	11
	ART. 10: CRITERI GENERALI	11
	ART. 11: CONTENUTI SPECIFICI DELLA DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE	12
	ART. 12: CONTENUTI SPECIFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PER PARTICOLARI SORGENTI	14
	ART. 13: VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	16
	TITOLO V: CONTROLLI E SANZIONI	17
	ART. 14: MISURE E CONTROLLI	17
	ART. 15: SANZIONI	17
	TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI	18
	ART. 16: RINVIO	18
	ART. 17: ENTRATA IN VIGORE	18
4	TABELLE	19
5	NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO	20
6	ALLEGATO B, D.P.R. 227/2011	21

1 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il principale obiettivo del presente regolamento è quello di disciplinare le situazioni particolari e specifiche per la realtà territoriale che non sono riconducibili alla normativa nazionale per dare attuazione alla normativa regionale vigente. Ne sono esempio le attività a carattere temporaneo siano esse manifestazioni e spettacoli o simili, o attività di cantieri e simili, ma anche le attività produttive e commerciali.

2 NOTA INFORMATIVA PER I CITTADINI

In caso di problematiche acustiche il cittadino può fare riferimento a:

1. Art. 844 del Codice Civile

Art. 844 C.C. - Immissioni.

Art. 844. c.c. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso.

2. Art. 659 del Codice Penale

Art. 659 C.P. - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Art. 659. c.p. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica rammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

3. Al **presente regolamento acustico comunale** per le attività di carattere temporaneo (spettacoli, manifestazioni e cantiere) o attività specifiche e particolari (attrezzature per usi agricoli ...);

4. Alla **normativa nazionale e regionale**

In caso di disturbo imputabile ad attività rumorose di qualunque tipo, il cittadino, riferendosi alla normativa nazionale, segnala il proprio problema, in modo chiaro e puntuale, al Comune che a sua volta coinvolge l'ARTA per una verifica strumentale del presunto disturbo; dai risultati dipenderanno le azioni successive sempre a carico del Comune (ordinanza all'attività che provoca il disturbo, ordinando di predisporre interventi finalizzati al rispetto dei limiti, o, in alternativa, comunicazione alle parti sull'esito delle verifiche effettuate dall'ARTA).

3 REGOLAMENTO ACUSTICO

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento Comunale disciplina le competenze in materia di inquinamento acustico, come esplicitamente indicato alla lettera e), comma 1, art. 6 della Legge n. 447/1995.
2. Il presente regolamento Comunale è in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente (L. n. 447/1995, L.R. n. 23/2007, D.G.R. n. 770/P del 14.11.2011).
3. Dal presente regolamento sono escluse:
 - tutte le forme di inquinamento acustico, quale *“schiamazzi o rumori”* e *“strepiti di animali”* contemplate dall'art. 659 del C.P.;
 - tutto quanto espressamente regolamentato dalla normativa nazionale specifica (Legge n. 447/1995 e decreti attuativi).

ART. 2: DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.
2. **Attività temporanee:** sono attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati, qualora esse comportino l'utilizzo e l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi quali, ad esempio:
 - a. cantieri;
 - b. manifestazioni:
 - spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
 - feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
 - luna park temporanei;
 - manifestazioni sportive all'aperto.
3. **Impatto acustico:** la valutazione comparativa tra gli scenari *ante operam* e *post operam*, comprensiva della verifica del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente.
4. **Clima acustico:** la valutazione dei livelli di *rumore ante operam* nelle aree interessate, ai fini della verifica di adeguatezza di tali livelli di rumore con riferimento alla peculiare destinazione d'uso delle opere previste.

TITOLO II: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

ART. 3: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. Il piano di zonizzazione acustica si compone dei seguenti elaborati:

- Tavola zonizzazione del centro urbano valida dal 1 aprile al 30 settembre (scala 1:2000);
- Tavola zonizzazione del centro urbano valida dal 1 ottobre al 31 marzo (scala 1:2000);
- Tavola zonizzazione del territorio extraurbano (scala 1:5000).

TITOLO III: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 4: NORME GENERALI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

1. Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

ART. 5: ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 262 del 4 settembre 2002, "Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto". Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico delle attività di cantiere verso l'esterno.

2. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, data di inizio e fine dei lavori.

3. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

4. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'esecuzione di lavorazioni particolarmente rumorose (ad es. escavazioni, demolizioni, impiego di martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc), deve essere limitata agli intervalli orari 8.00-13.00 e 15.00-19.00 nel periodo tra il 16 settembre e 14 giugno e agli intervalli orari 8.00-13.00 e 16.00-19.00 nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre.

5. All'interno di tali orari, il livello sonoro equivalente L_{Aeq} generato dall'insieme delle attività di cantiere e rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi più prossimi al cantiere, su tempi di misura (TM) pari ad almeno 10 minuti, non dovrà mai superare, nel regime di deroga specificato in premessa, il valore limite di 70 dB(A). Nei casi di trasmissione del rumore per via prevalentemente strutturale (p.es. per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di singole unità abitative all'interno di fabbricati plurifamiliari) si applica il limite di 65 dB(A), con L_{Aeq} misurato nell'ambiente disturbato, posto nel medesimo fabbricato, a finestre chiuse su TM = 10 minuti. In ogni caso, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, non si applica il valore limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore, di cui al comma 5, a seguito di domanda e corredata da valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, è possibile concedere l'applicazione di valori limite superiori, previo parere di ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) e ASL.
7. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la predisposizione di un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
8. Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare.
9. Ai cantieri edili, stradali o assimilabili per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie, ripristino della circolazione stradale ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti.
10. La modulistica e eventuali specifiche sono approvate con determina del dirigente dell'ufficio competente.
11. L'Autorità di controllo può richiedere, in sede di valutazione della documentazione prodotta, la verifica acustica sperimentale tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite.

ART. 6: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 2 comma 2 del presente regolamento, che prevedano l'impiego di sorgenti sonore, amplificate o non, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Le manifestazioni sono svolte in aree individuate in sede di classificazione acustica comunale. Le manifestazioni possono svolgersi in aree diverse, previa verifica di conformità alle prescrizioni contenute nel seguito.
3. Le manifestazioni devono, nel periodo della loro attività, rispettare i valori limite di immissione (*Tabella 1*).
4. In Tabella 2 sono riportati altri parametri caratterizzanti le manifestazioni (durata oraria massima, numero massimo di giorni al mese per sito, limite orario di cessazione dell'evento) per gli eventi:
 - a) Concerti all'aperto;
 - b) Concerti al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli (es. palasport);
 - c) Attività musicali all'aperto (es. piano bar, trattenimenti danzanti, esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie ecc.)

L'indicazione della durata oraria massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

5. Al di fuori dei limiti orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

6. Per le manifestazioni che non siano in condizione di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 dB(A), e che comunque non superino 85 dB(A), l'autorizzazione è subordinata alla presentazione della domanda corredata con una valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL.

7. Per le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione della domanda corredata con una valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL.

8. La modulistica e eventuali specifiche sono approvate con determina del dirigente dell'ufficio competente.

9. L'Autorità di controllo può richiedere, in sede di valutazione della documentazione prodotta, la verifica acustica sperimentale tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite.

ART.7: AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ TEMPORANEE IN DEROGA

1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee in deroga, l'ufficio competente deve considerare:

- la durata e le finalità dell'attività;
- il periodo temporale diurno o notturno in cui viene svolta l'attività;
- la disponibilità, da parte del richiedente l'autorizzazione, di una relazione previsionale dell'impatto acustico prodotto dall'attività, a firma di un tecnico competente;
- la popolazione esposta, al rumore prodotto dagli impianti e macchinari utilizzati, dall'afflusso/deflusso del pubblico e dal traffico veicolare indotto;
- la tutela di recettori particolarmente sensibili presenti nell'area.

2. Il provvedimento autorizzativo deve comunque prescrivere le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie a terzi.

3. Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

4. Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

ART. 8: ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE E STAGIONALI

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un

provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

ART. 9: USO DI ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE

Per l'uso temporaneo di tali attrezzi non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

1 – *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzi da giardino particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzi debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2 – *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti.

L'uso di tali attrezzi è vietato durante il periodo notturno.

3 – *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

4 – *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

5 – *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

6 – *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO IV: DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

ART. 10: CRITERI GENRALI

1. Il presente regolamento fissa i criteri tecnici da seguire nella predisposizione, da parte di Tecnici Competenti in acustica ambientale, ex art. 2 della L. n. 447/1995, della documentazione di previsione di impatto acustico richiesta dall'art. 4 commi 1 e 3 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, per la realizzazione, modifica e potenziamento delle opere di cui commi 1, 2, e 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 28 ottobre 1995 e della documentazione di valutazione di clima acustico richiesta dall'art. 4 comma 2 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007 per le opere di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso della realizzazione, modifica (compreso il mutamento di destinazione d'uso senza opere), potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

tal documentazione va predisposta anche in sede di presentazione delle domande finalizzate ad ottenere i seguenti provvedimenti:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

3. La valutazione di clima acustico deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma 2.

4. Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 227/2011, si esclude dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico o di valutazione di clima acustico, e si fa ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà in quanto:

- a) rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/2011, Allegato B, ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento stabilito dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;

- b) rientra nei casi di esclusione previsti dall'art. 4, comma 1 D.P.R. n. 227/2011: l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale gioco, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzino sorgenti di diffusione sonora o che svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali non producendo comunque emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;
- c) non rientra tra le attività elencate all'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011, e presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio.

5. La modulistica è approvata con determina del dirigente dell'ufficio competente.

6. L'Autorità di controllo può richiedere, in sede di valutazione della documentazione prodotta, la verifica acustica sperimentale tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite.

ART. 11: CONTENUTI SPECIFICI DELLA DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE

1. La documentazione inerente la valutazione di previsione di impatto acustico e la valutazione del clima acustico deve contenere:
 - a) Descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita la tipologia dell'attività; descrizione del ciclo produttivo o tecnologico degli impianti di produzione e degli impianti tecnologici (ventilazione, condizionamento, refrigerazione etc.), eventuali impianti di diffusione sonora e tutte le attrezzature e i macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo delle aree destinate al carico/scarico merci ed al parcheggio; nel caso di attività produttiva, riportare codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, etc.).
 - b) Descrizione delle caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, etc..
 - c) Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate etc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati e alle loro prestazioni acustiche in opera (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997); per i locali da destinare ad attività commerciali (circoli privati, pubblici esercizi), artigianali e professionali, collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo, occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione di rumore per via solida, indicando opportuni accorgimenti od opere di bonifica.
 - d) In caso di circoli privati e pubblici esercizi, occorre specificare la capacità ricettiva massima, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori.
 - e) Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati relativi alla potenza acustica (e/o i livelli di emissione in pressione sonora) delle differenti sorgenti sonore, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o

apparecchiature dello stesso tipo. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché le caratteristiche di direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate, è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi.

- f) Planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti, con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali), nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997. In carenza della classificazione medesima, il tecnico dovrà formulare un'ipotesi di individuazione delle classi acustiche sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007.
 - g) Individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e *indicazione dei livelli di rumore ante operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli *ante-operam* è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale).
 - h) Le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali dei livelli sonori generati dall'opera o attività, sia al confine di proprietà che nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati.
 - i) Calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli.
 - j) La descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.
 - k) Analisi dall'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 23/2007, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile; programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della L.R. n. 23/2007, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico e che comunque garantiscono il rispetto dei limiti di accettabilità e tollerabilità delle emissioni sonore, è sufficiente produrre, da parte del

progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, un'asseverazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione. Tale procedura non è applicabile alle opere contemplate ai commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge n. 447/95.

3. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

ART. 12: CONTENUTI SPECIFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PER PARTICOLARI SORGENTI

1. Per particolari sorgenti di rumore, quali le infrastrutture di trasporto, la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere, oltre a quanto previsto all'art. 9, i dati e le informazioni tecniche dettate dalla specifica legislazione di riferimento, comprese le norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili; nel seguito vengono fornite indicazioni sui contenuti minimi della documentazione tecnica da predisporre.

2.1 Aeroporti, aviosuperfici ed eliporto di cui all'art. 8, comma 2 della L n. 447/1995 e al D.M. 31 ottobre 1997, nonché aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo.

- a) l'indicazione della Circoscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura;
- b) le caratteristiche della pista, gli ausili per la navigazione, le modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), gli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
- c) la valutazione dell'inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico effettuata o con idonei modelli di calcolo. Tale previsione tiene conto dei livelli dei singoli eventi (SEL), del livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento ($L_{Aeq, TR}$) e, ove applicabile, del livello di valutazione del rumore aeroportuale (L_{VA}), considerando anche il giorno con il maggiore numero di movimenti (*busy day*) e le condizioni peggiori di traffico;
- d) le diverse alternative nelle procedure di decollo (*initial climb procedures*) e di atterraggio prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico;
- e) l'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, modifica o potenziamento dell'opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine $L_{Aeq, TL}$ per il periodo diurno e/o notturno, con la quantificazione di tali variazioni.

2.2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto acustico, occorre descrivere in dettaglio:

- a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni, nonché lo scenario previsto nell'ipotesi di massimo sviluppo;
- b) la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico nei due periodi della giornata e durante la settimana;
- c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input;
- d) ove applicabile, le curve di isolivello di L_{VA} pari a 60, 65, 75 dBA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, e, nel caso vi fossero pochi movimenti nel *busy day*, l'indicazione dei livelli di rumore ($L_{Aeq, TR}$), prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero adeguato di punti in prossimità di zone residenziali;

- e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali (L_{VA}), il rumore residuo ed il rumore ambientale ($L_{Aeq, TR}$).

2.3 Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447 del 26 ottobre 1995, i Comuni danno comunicazione delle loro valutazioni all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per le eventuali azioni di competenza.

3 Infrastrutture stradali

3.1 Nel caso di infrastrutture di trasporto stradale, occorre indicare: le fasce di pertinenza e i relativi valori limite, come individuati dalla legislazione pertinente in materia (DPR n. 142 del 30 aprile 2004); la tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni; descrizione del tracciato stradale, con relative quote; previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie; eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine ($L_{Aeq, TL}$) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in esercizio.

3.2 Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovra comunale o di scorrimento, deve essere descritta la *propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri*; Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F(strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; per esse non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) comma 2.2. Le previsioni *post operam* devono essere riferite a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio dell'opera. Il parametro descrittore del rumore $L_{Aeq, TR}$ potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.

4 Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

4.1 La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a *modificazione e/o potenziamento* di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 2, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;
- b) descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di *sicurezza ferroviaria*;
- c) misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d) individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune

procedure di calcolo. Inoltre deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri;

4.2. Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui al punto 1, lettera b). Il parametro descrittore del rumore $L_{Aeq, TR}$, potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario;

4.3. Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma - ferro, la valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

ART. 13: VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione per la valutazione del clima acustico, oltre a quanto previsto all'art.11, deve comprendere:

- a) la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque espletate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;
- b) planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- c) le valutazioni e/o le stime dei *livelli sonori presenti e/o attesi riferite* ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

TITOLO V: CONTROLLI E SANZIONI

ART. 14: MISURE E CONTROLLI

1. Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art 2 comma 6 della Legge 447/1995.
2. Tutti i valori debbono essere rilevati con le modalità e la strumentazione prevista dalla normativa vigente.
3. Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).
4. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARTA, a seguito di apposita stipula di convenzione, o del supporto di un tecnico in Acustica Ambientale in possesso di idonea strumentazione.

ART. 15: SANZIONI

1. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dalla normativa regionale vigente.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16: RINVIO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

ART. 17: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente regolamento è sempre visibile sul sito istituzionale del Comune.

4 TABELLE

TABELLA 1

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata (1) LAeq (dBA)	Limite per il pubblico (2) LAeq (dBA)	Limite per il pubblico (2) LASmax (dBA)
all'aperto	70	95	102
al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport)	70	95	102
all'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102
(1) "In facciata" vuol dire a distanza di 1 m. dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);			
(2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal <u>D.P.C.M. 215/99</u> per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).			
N.B. I valori dei livelli L_{Aeq} e L_{ASmax} vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni di L_{Aeq} e L_{ASmax} si possono richiamare le definizioni di cui al <u>D.M. 16 marzo 1998</u> . Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).			

TABELLA 2

Tipologia della Manifestazione	Durata oraria massima	Numero massimo di giorni al mese per sito	Limite orario di cessazione dell'evento
Concerti all'aperto	6 h	10	Ore 4:00 giorno successivo
Concerti al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli (es. palasport)	6 h	4	Ore 4:00 giorno successivo
Discoteche all'aperto e simili	6 h	4	Ore 4:00 giorno successivo
Attività musicali all'aperto (es. piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie ecc.)	6 h	4	Ore 4:00 giorno successivo

5 NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO

- **Legge n. 447 del 26.10.1995**, "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- **D.P.C.M. 14.11.1997**, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- **D.P.C.M. n. 215 del 16.4.1999**, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- **D.P.R. n. 459 del 18.11.1998**, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario."
- **D.P.R. n. 142 del 30.03.2004**, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"
- **D.P.R. n. 227 del 19.10.2011**, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
- **D.M. Attività produttive 18.04.2005**, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese."
- **L.R. n. 23 del 17.07.2007**, "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo"
- **D.G.R. n. 770/P del 14.11.2011**, "Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo". Approvazione criteri e disposizioni regionali."

6 ALLEGATO B, D.P.R. 227/2011

Categorie di attività di cui all'articolo 4 comma 1 D.P.R. n. 227/2011

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.

28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.